

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22-12-2004

- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24-04-2012;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29-10-2015 *(rettificata con delibera del CC. n. 49 del 22-12-2015).*

*Testo coordinato con le modifiche approvate con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 29.10.2015
(rettificata con delibera del CC. n. 49 del 22-12-2015)*



ARTICOLO 1

E' istituito nel Comune di Pont-Saint-Martin il COMITATO PER I GEMELLAGGI PONT-SAINT-MARTIN – COMITE' JUMELAGES PONT-SAINT-MARTIN col compito di:

- a – programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Pont-Saint-Martin con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;
- b – elaborare proposte di iniziative ed eventi da sottoporre alla Giunta comunale;
- c – favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ad una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc;
- d – valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

ARTICOLO 2

Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Nell'esercizio della propria programmazione terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale.

ARTICOLO 3

Il Comitato per i Gemellaggi è così composto:

- 1) Presidente: il Sindaco o suo delegato;
- 2) Due componenti del Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- 3) Cittadini che intendono perseguire iniziative culturali, ricreative e sportive, accordando preferenza nell'individuazione a coloro che hanno negli anni dimostrato partecipazione e disponibilità verso le iniziative promosse dall'Ente.

ARTICOLO 4

Il Comitato, nominato con delibera di Giunta comunale, nel corso della prima riunione provvederà a nominare al suo interno un Segretario; il Presidente indicherà un Vicepresidente che lo rappresenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato chiamati a fornire collaborazione.

ARTICOLO 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:

- a) per dimissioni;

*Testo coordinato con le modifiche approvate con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 29.10.2015
(rettificata con delibera del CC. n. 49 del 22-12-2015)*



b) per assenza (più di tre consecutive senza valida giustificazione).

ARTICOLO 6

Il Comitato può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

L'Assemblea si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 7

E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente regolamento e, in particolare:

1. convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i Gemellaggi, nonché disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;
2. firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
3. vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione.

In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

ARTICOLO 8

Per le attività di carattere istituzionale il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

ARTICOLO 9

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10

L'Assemblea del Comitato Gemellaggi decade con il termine del mandato della Giunta comunale che lo ha nominato.

ARTICOLO 11

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.